

**La crisi dell'impresa, il piano proposto dall'imprenditore e i poteri
del tribunale nel nuovo concordato preventivo.**

(Antonino La Malfa - Giudice del Tribunale di Roma)

A qualche mese dall'entrata in vigore della riforma del concordato preventivo, si affacciano i primi orientamenti giurisprudenziali e le prime proposte interpretative. Sin dall'inizio, si è acceso un intenso dibattito tra due filoni esegetici: da una parte coloro che, ritenendo che il legislatore abbia fortemente innovato l'istituto in senso liberistico, collocano la crisi dell'impresa su un terreno del tutto nuovo rispetto all'insolvenza ed affermano che al tribunale sono riconducibili ormai solo poteri formali di controllo; dall'altra coloro che, pur riconoscendo le novità di stampo liberista e volontaristico, ne affermano sul piano esegetico un'applicazione per così dire "attenuata", riconducono comunque la crisi dell'impresa all'insolvenza e confermano la permanenza in capo agli organi della procedura di potestà d'intervento nel merito.

Chi scrive si colloca nel secondo filone interpretativo, così come è per la maggior parte delle prime pronunce di merito, nella ricerca d'una nuova sintesi esegetica che non consenta alle pur apprezzabili novità introdotte di derivare nella direzione d'un liberismo esasperato sia di fatto elusa la libera espressione dell'autonomia privata svolta nell'ambito d'un preciso e chiaro quadro di regole volte ad assicurare il rispetto dei diritti di tutti i soggetti interessati e delle minimali regole di correttezza dell'operato e trasparenza della situazione prospettata. Solamente in tale quadro può consentirsi ad entrambe le volontà delle parti, e non solamente alla parte proponente, di svolgere consapevolmente e sulla scorta di dati seri ed attendibili le proprie valutazioni di convenienza. Altrimenti si tratterebbe dell'attuazione d'un falso liberismo, in cui la soluzione della crisi non è rimessa al leale e libero gioco delle parti, ma alle regole dettate dal proponente, unico contraente per un verso a conoscenza della reale situazione dell'impresa, e per altro verso in grado fino al momento della proposta di compiere quelle operazioni economiche e societarie più idonee a perseguire i propri interessi.

La verifica della maggiore o minore fondatezza della tesi proposta, va comunque condotta partendo dall'analisi del testo normativo, piuttosto che dalle intenzioni del legislatore, che non sempre sono, nella concreta attuazione, lineari come si vorrebbe. La riforma del concordato preventivo è stata introdotta, con una sorta di colpo di mano, innestando sul precedente modello normativo solo alcune norme, gli artt. 160, 161, 163, 177, 180 e 181 l. fall. (probabilmente estraneo al concordato rimane l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis l. fall.), che hanno modificato profondamente l'istituto, lasciando tuttavia intatti non solo l'ossatura procedimentale di base, ma anche numerose norme sostanziali assai rilevanti al fine d'interpretare compiutamente l'istituto. La riforma in realtà ha toccato in modo piuttosto disorganico solo alcuni punti nevralgici dell'istituto, lasciando intatto il resto, secondo una tecnica "minimale" che certamente darà luogo a non pochi dubbi e contrasti interpretativi. Sin dalla prima lettura emergono chiaramente le intenzioni del legislatore d'incentivare il ricorso al concordato preventivo, nella convinzione che questo strumento possa aiutare ad evitare la dispersione della ricchezza che deriva dalla liquidazione fallimentare, e di stimolare la celerità della procedura. Infatti sono state abbattute molte barriere che prima ostacolavano il ricorso all'istituto: i giudizi di meritevolezza e convenienza da parte del tribunale, i requisiti soggettivi d'incensuratezza dai reati contro il patrimonio; l'eliminazione della doppia maggioranza; sul piano procedimentale, la riduzione (almeno nelle intenzioni) della portata della verifica d'ammissibilità e la semplificazione del giudizio d'omologazione. In tale quadro, certamente si è ritenuto che una notevole ulteriore spinta potesse derivare dalla sostituzione del presupposto dell'insolvenza con quello della crisi.

La ragione di tale nuovo indirizzo va ricercata inoltre nei principi liberistici, portati avanti in un ampio ventaglio di riforme introdotte nell'ultima legislatura (diritto societario, diritto processuale societario) nel settore del diritto commerciale, secondo cui spetta al mercato ed all'autonomia privata di cercare per le crisi delle imprese le soluzioni meno dannose per l'economia in generale, possibilmente nel quadro d'un accordo tra creditori e debitore tale da evitare l'ingerenza dell'A.G. e da preservare l'esistenza e l'unità del complesso aziendale.